

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E COSTITUZIONE UNIONI CIVILI

Approvato con D.C.C. 55 del 23/12/2024

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Funzioni
- Articolo 3 – Richiesta della celebrazione matrimonio civile
- Articolo 4 – Richiesta costituzione unione civile
- Articolo 5 – Calendario e orario della celebrazione
- Articolo 6 – Luogo della celebrazione
- Articolo 7 – Costo del servizio
- Articolo 8 – Destinazione dei pagamenti
- Articolo 9 – Utilizzo delle sale comunali
- Articolo 10 – Matrimonio o unione civile con l’ausilio di un interprete
- Articolo 11 – Matrimonio su delega
- Articolo 12 – Matrimonio o unione civile celebrati da cittadino italiano delegato
- Articolo 13 – Formalità preliminari alla celebrazione
- Articolo 14 - Danni e responsabilità
- Articolo 15 – Modifiche al regolamento
- Articolo 16 – Disposizioni finali
- Articolo 17 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili che si celebrano/constituiscono nel territorio del Comune di Pellezzano, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall’art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell’unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge 76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l’Amministrazione Comunale e si svolge pubblicamente nella Casa Comunale, all’Eremo dello Spiro Santo o nelle strutture accreditate del territorio.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione dell’unione civile viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, “Regolamento dell’ordinamento dello stato civile”.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall’art.1-comma 3- del D.P.R.396/2000. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l’unione civile.

3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396.

Art. 3 - Richiesta della celebrazione matrimonio civile

1. La celebrazione del matrimonio va richiesta almeno 60 giorni prima della data fissata per il matrimonio compilando l'apposito *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano. I termini suddetti potranno essere ridotti qualora risulti una comprovata necessità alla celebrazione e previo assenso del Sindaco.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data, l'ora del matrimonio e l'indicazione del luogo di celebrazione.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, se di proprietà del Comune, accorderà l'utilizzo degli stessi, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Nel caso i richiedenti scelgano di celebrare il matrimonio in strutture accreditate sul territorio, la disponibilità dei locali dovrà essere verificata dai richiedenti stessi prima di presentare l'istanza.
5. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000, compilando l'apposito *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Art. 4 - Richiesta costituzione unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile, come previsto dall'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. del 23 luglio 2016, va presentata compilando l'apposito *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano almeno 60 giorni prima della data fissata per l'unione civile. L'Ufficiale dello Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, se di proprietà del Comune, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
2. Nel caso i richiedenti scelgano di celebrare il rito in strutture accreditate sul territorio, la disponibilità dei locali dovrà essere verificata dai richiedenti stessi prima di presentare l'istanza.
3. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76. I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dall'autorità del Paese di cui sono cittadini che attesti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell'unione civile.
4. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti. Procedo alle verifiche delle dichiarazioni rese entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale.
5. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta, effettua le verifiche, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
6. Una volta completate le verifiche (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l'ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
7. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, alla presenza di due

testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile e contestualmente possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. L'eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 1 co. 10 legge n. 76/2016).

8. Hanno inoltre la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Art. 5 – Calendario e orario della celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio civile deve avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazioni. La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile si svolge, di norma, in giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio degli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, o nel giorno indicato dalle parti, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, previa disponibilità dei locali e del celebrante. La celebrazione o la costituzione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, del personale di assistenza e dei locali adibiti.

2. Non sono celebrati matrimoni o unioni civili nei seguenti giorni:

- 1° Gennaio (Capodanno)
 - 6 Gennaio (Epifania)
 - Domenica di Pasqua
 - Lunedì dell'Angelo
 - 25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale)
 - 1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro)
 - 2 Giugno (Festa della Repubblica)
 - 15 Agosto (Assunzione Maria Vergine)
 - 1° Novembre (Ognissanti)
 - 23 novembre (festa del Santo Patrono)
 - 25, 26 Dicembre (Natale e Santo Stefano)
 - 31 dicembre (nel pomeriggio)
- In occasione delle consultazioni elettorali.

3. La richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile deve essere effettuata compilando l'apposito *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano. L'Ufficiale di Stato Civile, una volta ricevuta la richiesta, previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art.50 del D.P.R.396 del 03/11/2000, contatterà gli interessati per confermare o concordare, ai sensi di quanto previsto al comma 1, l'orario e il giorno di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile.

4. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 6 - Luogo della celebrazione

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Codice Civile i matrimoni civili o le unioni civili vengono celebrati/costituite pubblicamente nella sala consiliare presso la Casa Comunale.

Per ragioni di sicurezza, potranno essere celebrati i matrimoni o le costituzioni di unione civile, con un numero di invitati limitato (max 50 persone).

2. I matrimoni civili o le unioni civili possono essere celebrati/costituiti pubblicamente, anche presso i seguenti immobili, diversi dalla sede comunale:

- Eremo dello Spirito Santo

• Strutture accreditate del territorio

3. La precedenza nell'attribuzione delle sale per le celebrazioni è stabilita secondo la data e l'orario di presentazione della domanda.

Art. 7 – Costo del servizio

1. Per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile è dovuto un rimborso spese. Gli importi restano validi salvo aggiornamento con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe è considerato a titolo di rimborso anche il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio comprensivo degli oneri per trattamento economico accessorio.

3. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione della somma corrisposta.

4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

5. Le tariffe dovute al Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono descritte nella presente tabella:

Luogo di Celebrazione	In orario di servizio	Giorni feriali fuori orario di servizio	Nei giorni di sabato e domenica
Ufficio dello Stato civile	gratuito	€ 300,00	€ 500,00
Aula Consiliare	gratuito	€ 400,00	€ 600,00
Eremo dello Spirito Santo	€ 300,00	€ 500,00	€ 700,00
Strutture accreditate del territorio	€ 300,00	€ 500,00	€ 700,00

6. Le tariffe sono ridotte del 50% qualora uno dei richiedenti sia residente nel Comune di Pellezzano. La riduzione in ogni caso non si applica nei giorni di sabato e domenica.

7. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPA (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), indicando nella causale la data e l'indicazione degli interessati.

8. Per le celebrazioni presso strutture accreditate la tariffa comunale tiene conto esclusivamente delle esigenze relative alla cerimonia di rito. Ulteriori necessità dovranno essere concordate dagli interessati con i proprietari / gestori della struttura.

9. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 – Destinazione dei pagamenti

1. I pagamenti di cui al presente regolamento saranno acquisiti al bilancio comunale.

2. Una quota pari al 35% degli introiti, comprensiva di ogni onere riflesso a carico dell'ente, sarà assegnata al personale dei Servizi Demografici che avrà espletato l'attività di predisposizione degli atti connessa alla celebrazione del matrimonio o costituzione di unione civile, nella misura e con le modalità definite dai commi seguenti. Tale somma netta confluirà nel fondo risorse decentrate - parte variabile - ai sensi dell'art. 79 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. 16.11.2022.

3. La restante quota costituisce entrata per il bilancio comunale.

4. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti sulla base dell'accordo decentrato dell'Ente, in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali e decentrati di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali, e saranno liquidati a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato e dopo la certificazione da parte del nucleo di valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi.

5. La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente viene quantificata dal Responsabile dell'Area A.A.G.G. in relazione al numero di matrimoni civili e unioni civili che ogni operatore ha curato.

Art. 9 - Utilizzo della Sala Consiliare

1. La prenotazione della sala nella quale i richiedenti intendono celebrare il loro matrimonio o costituire la loro unione civile avverrà al momento della richiesta di celebrazione del matrimonio o unione.

2. La sala consiliare potrà essere arredata con addobbi a cura e spese dei richiedenti. Non è consentito il lancio di riso, coriandoli, stelle filanti o altro all'interno del Municipio.

Al termine della cerimonia gli addobbi dovranno essere tempestivamente rimossi. Il lancio del riso o simili all'esterno della sede municipale non è consentito.

3. Il Comune di Pellezzano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 10 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 11 – Matrimonio su delega

1. Nel caso in cui il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare sul *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano, preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pellezzano con anticipo di almeno 60 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) delega del Comune di residenza;
- b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio;
- e) quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa, eseguito presso il sistema PagoPA di cui al comma 7 dell'art. 7.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Art. 12 – Matrimonio o unione civile celebrati/costituiti da cittadino delegato

1. Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire la loro unione a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 60 giorni, debitamente motivata.

2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dichiarato dalla persona celebrante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione dell'apposito *form* del portale dedicato del Comune di Pellezzano.

3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone, se lo ritiene opportuno, di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 13 – Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

2. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli interessati devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 09:00 del giorno precedente la celebrazione. Nel caso di matrimonio/unione civile prenotati per la domenica la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 9.00 del venerdì precedente.

Art. 14 - Danni e responsabilità

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture comunali concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 15 – Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche necessarie per migliorare le modalità di espletamento del servizio o per ivedere le tariffe vengono demandate alla Giunta Comunale.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge del 20 maggio 2016, n. 76;
- D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
- Lo Statuto Comunale.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.